

COMUNE DI CASINA

REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA (Art. 46 - D.L. 112/2008)

**Sulla base delle indicazioni della Corte dei Conti
Sezione di Controllo Emilia Romagna**

INDICE

Art. 1 - Oggetto, finalità, ambito applicativo

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Presupposti per l'affidamento di incarichi

Art. 4 - Modalità di scelta dell'incaricato

Art. 5 - Formalizzazione dell'incarico

Art. 6 - Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

Art. 7 - Pubblicizzazione dell'affidamento degli incarichi

Art. 8 - Limite della spesa annua

Art. 9 - Responsabilità

Art. 10 - Disposizione transitoria

Art. 1 - Oggetto, finalità, ambito applicativo

1. Il presente Capo disciplina l'affidamento, da parte dell'Amministrazione, di incarichi di collaborazione autonoma a soggetti esterni all'Amministrazione stessa;
2. L'affidamento degli incarichi di cui al comma 1 è finalizzato all'acquisizione di apporti professionali per il migliore perseguimento dei fini istituzionali dell'Amministrazione.
3. Le disposizioni del presente Capo si applicano alle procedure di affidamento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, aventi natura di:
 - incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività professionale in via abituale, necessitanti o meno di abilitazione; individuabili come titolari di partita Iva;
 - incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività nell'ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
 - incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività in via occasionale.
4. Sono esclusi dalla disciplina del presente Capo le seguenti tipologie di incarichi:
 - a) incarichi per la difesa e rappresentanza in giudizio e il patrocinio dell'amministrazione; nonché quelli inerenti attività di rogito notarili, in ragione del carattere prettamente fiduciario di scelta e di affidamento.
 - b) le nomine dei componenti all'interno delle Commissioni Giudicatrici di concorsi pubblici esterni ed interni, per la loro connotazione specifica di esperienza professionale;
 - c) gli incarichi conferiti ai componenti degli organi di controllo interno di gestione e del Nucleo di Valutazione;

Art. 2 - Definizioni

1. Per maggior chiarezza, si riportano di seguito la seguenti definizioni:
 - a) per **“esperto di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria”**, s'intende il soggetto al quale possono essere affidati incarichi di collaborazione o consulenze, studi o ricerche in ragione delle sue particolari esperienze formative, ovvero il possesso della laurea magistrale o del titolo equivalente secondo l'ordinamento universitario, coerente con il settore oggetto dell'incarico in affidamento e delle specifiche competenze acquisite;
 - b) per **“disciplinare di incarico” o “contratto di incarico” o “contratto di collaborazione” o “contratto di consulenza”**, s'intende l'atto negoziale traduttivo del rapporto tra l'Amministrazione committente ed il soggetto esecutore da essa individuato per lo svolgimento delle prestazioni professionali qualificate di cui necessita.

Art. 3 - Presupposti per l'affidamento di incarichi

1. Per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio, l'Amministrazione può affidare incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
 - a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Amministrazione comunale e ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità del Comune;
 - b) l'Amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
 - c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
 - d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione/incarico.
2. Per “**esperto di particolare e comprovata specializzazione universitaria**”, si intende quanto indicato alla lettera e) dell'art. 2 del presente regolamento.
3. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.
4. Gli incarichi vengono affidati, inoltre, nel rispetto della normativa vigente in materia di limitazioni dovute a particolari condizioni del possibile incaricato, tra le quali:
 - a) cause di incompatibilità di cui alle fattispecie individuate all'art. 51 del Codice di Procedura Civile, riferibili all'oggetto e all'esecuzione dell'incarico;
 - b) cause di incompatibilità per particolari situazioni riconducibili agli amministratori locali, secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 267/2000;
 - c) art. 25 della Legge n. 724/1994;
 - d) art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, relativamente ai dipendenti di Pubbliche Amministrazioni con rapporto lavorativo a tempo pieno o a tempo parziale superiore al 50%;
 - e) art. 92, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, relativamente ai dipendenti di Enti Locali con rapporto di lavoro a tempo parziale.
5. L'accertamento relativo alle condizioni di eventuale incompatibilità viene svolto dal Responsabile del procedimento.

Art. 4 – Modalità di scelta dell'incaricato

1. La scelta dell'incaricato, in possesso dei requisiti di cui all'articolo precedente ed in presenza dei presupposti di cui sopra, avviene con le modalità di seguito indicate e con adeguata motivazione. In analogia a quanto previsto dal D.lgs n. 163/2006, l'affidamento di incarichi di importo pari o inferiore alla soglia comunitaria (attualmente euro 206.000,00) con esclusione dell'IVA ed altri oneri contributivi) avviene mediante procedura negoziata previo confronto tra almeno cinque preventivi.
2. La richiesta dei preventivi/offerta deve contenere:
 - a) l'oggetto della prestazione;
 - b) le eventuali garanzie;
 - c) la qualità e la modalità di esecuzione;
 - d) i prezzi;
 - e) le modalità di pagamento;
 - f) le modalità di scelta del contraente;
 - g) l'informazione circa l'obbligo di assoggettarsi alle condizioni e penalità previste e di uniformarsi alle norme legislative e regolamentari vigenti, nonché la facoltà, per l'amministrazione, di provvedere all'esecuzione dell'obbligazione a spese dell'affidatario e di rescindere il contratto mediante semplice comunicazione, nei casi in cui l'affidatario stesso venga meno ai patti concordati;
 - h) quant'altro ritenuto necessario per meglio definire la natura dell'intervento.

L'esame e la scelta dei preventivi avviene in relazione a quanto previsto nella lettera d'invito.

3. Per gli incarichi professionali al di sotto di € 20.000,00 (al netto di IVA e contributi), in applicazione dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, si stabilisce che l'individuazione del professionista avverrà comparando i curricula agli atti dell'Ente, sulla base dei criteri, così come sotto individuati.

I criteri/elementi di qualità, che saranno oggetto di comparazione sono i seguenti:

 - Titoli di studio, professionali, di specializzazione, di idoneità etc... posseduti nel settore oggetto dell'incarico;
 - Esperienze di lavoro maturate, in settori analoghi o comunque riconducibili all'incarico da svolgere, per le Autonomie Locali ed in particolare per i Comuni;
 - Precedenti rapporti di lavoro intercorsi con altre Pubbliche Amministrazioni;
 - Esperienza e merito tecnico desunti dal curriculum vitae a dimostrazione del possesso di una esperienza adeguata rapportata alla tipologia dell'incarico;
 - Attività di Formazione /Aggiornamento svolta in qualità di docente.

I curricula, pervenuti e/o agli atti dell'Ente, sono esaminati dal Responsabile del Settore competente per l'affidamento dell'incarico.

L'individuazione del nominativo, tra quelli che presentano il *curriculum*, al quale affidare l'incarico professionale è operata ad insindacabile giudizio del Responsabile del Settore competente per l'affidamento dell'incarico.

Per la comparazione, il Responsabile del Settore, può avvalersi di apposita commissione interna composta da tre membri, di cui uno anche con funzioni di segretario verbalizzante, nominata con propria determina , senza alcun compenso aggiuntivo.

L'assegnazione diretta rappresenta un'eccezione, da motivarsi di volta in volta nella singola determinazione di incarico con riferimento all' ipotesi in concreto realizzatasi e può considerarsi legittima solo ove ricorra il requisito della "particolare urgenza" connessa alla realizzazione dell'attività discendente dall'incarico, ovvero quando l'Amministrazione dimostri di avere necessità di prestazioni professionali tali da non consentire forme di comparazione con riguardo alla natura dell'incarico, all'oggetto della prestazione ovvero alle abilità/conoscenze/qualificazioni dell'incaricato.

Art. 5 - Formalizzazione dell'incarico

1. L'Amministrazione formalizza l'incarico affidato mediante stipulazione di un disciplinare, nel quale sono specificati gli obblighi per l'incaricato/collaboratore.
2. Il disciplinare di incarico contiene, quali elementi essenziali, l'indicazione dettagliata della durata, del luogo, dell'oggetto, delle modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni professionali, nonché del compenso stabilito.

Art. 6 - Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

1. L'Amministrazione verifica il corretto svolgimento dell'incarico, in particolare quando la realizzazione dello stesso è correlata a varie fasi di sviluppo.
2. L'Amministrazione verifica anche il buon esito dell'incarico mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati dello stesso.

Art. 7 - Pubblicizzazione dell'affidamento degli incarichi

1. L'Amministrazione nel caso in cui si avvalga di incaricati esterni è tenuta a pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti completi dell'indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato.
2. I contratti sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento di affidamento dell'incarico.
3. L'Amministrazione è tenuta a comunicare semestralmente al Dipartimento della Funzione Pubblica l'elenco dei collaboratori esterni, cui sono stati affidati incarichi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti.

4. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi a collaboratori esterni, cui sono stati affidati incarichi, costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto.
5. Il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, può avvenire solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
6. I contratti relativi a rapporti di consulenza sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'Ente.
7. Il funzionario Responsabile del Procedimento di pubblicazione è il Responsabile del Settore competente o altro dipendente da lui individuato; la pubblicazione dovrà avvenire entro un termine massimo di 30 giorni dalla data dell'atto di determinazione di incarico e comunque prima del suo effettivo svolgimento.

Art. 8 - Limite della spesa annua

1. Il limite massimo della spesa annua per l'affidamento di incarichi di collaborazione, è fissato nel bilancio preventivo.
2. Il limite di spesa fissato al comma 1 può essere superato in corso d'anno mediante deliberazione di variazione di bilancio.

Art. 9 - Responsabilità

1. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente o responsabile che ha stipulato i contratti.

Art. 10 - Disposizione transitoria

1. Gli incarichi di studio, ricerca, consulenza e collaborazione affidati prima dell'entrata in vigore della legge n. 244/07 (Finanziaria 2008) e del Decreto Legge n. 112 del 25.06.2008 sono confermati e svolti fino alla loro conclusione.

COMUNE DI CASINA
(Provincia di Reggio Emilia)

PARERI ART. 49 – D.LGS. 267 DEL 18 AGOSTO 2000

La sottoscritta Gregori Laura – Funzionario Amministrativo – in qualità di responsabile del Settore interessato alla proposta in oggetto, ha espresso parere FAVOREVOLE in ordine alla sua regolarità tecnica.

Funzionario Amm.vo
F.to Gregori Laura

Il sottoscritto Mattioli Rag. Maurizio – Il Ragioniere Capo - in qualità di responsabile del Settore interessato alla proposta in oggetto, ha espresso parere FAVOREVOLE in ordine alla sua regolarità contabile.

Il Ragioniere Capo
F.to Mattioli Rag. Maurizio

Di quanto sopra è redatto il presente verbale. Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to DR. CARLO FORNILI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR. PASQUALE SCHIANO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, come da analogha dichiarazione dell'addetto all'albo pretorio, certifica che il presente estratto del processo verbale è stato affisso, in copia conforme, all'albo pretorio di questo Comune dal _____ e vi rimarrà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi.

Reg. Pubbl. n. _____

Il Segretario Comunale
F.to DR. PASQUALE SCHIANO

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. PASQUALE SCHIANO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:

- è stata affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____ come prescritto dall'art. 124 – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000, senza reclami.
- È stato trasmesso l'elenco, con lettera n. _____ in data _____, ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del D.Lgs. 267/2000;
- È stata trasmessa con lettera n. _____ in data _____, al Prefetto così come prescritto dall'art. 135 del D.Lgs. 267/2000;
- È stata trasmessa, con lettera n. _____ in data _____, al CO.RE.CO. a richiesta dei Signori Consiglieri per il controllo nei limiti delle illegittimità denunciate ai sensi dell'art. 127 – comma 1 - del D.Lgs. 267/2000
- È stata trasmessa, con lettera n. _____ in data _____, al CO.RE.CO. per iniziativa della Giunta Comunale ai sensi dell'art. 127 – comma 3 – del D.Lgs. 267/2000;

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO **03.03.2009**

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 – comma 4 - del D.Lgs. 267/2000);
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 – comma 3 - del D.Lgs. 267/2000);
- decorsi 30 giorni dalla trasmissione al CO.RE.CO. (art. 134 – comma 1 - del D.Lgs. 267/2000).:
- dell'atto, in data _____
- dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio trasmessi in data _____ con prot. n. _____ senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimenti di annullamento.
- Avendo il CO.RE.CO. comunicato con nota del _____ di non avere riscontrato vizi di legittimità nella seduta del _____ n. _____

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' STATA ANNULLATA DAL CO.RE.CO. nella seduta del _____ n. _____ avendo riscontrato vizi di legittimità / competenza

Casina, li _____

Il Segretario Comunale
F.to DR. PASQUALE SCHIANO

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. PASQUALE SCHIANO